

ASSOCIAZIONE “C.O.M.E.S.”

(COORDINAMENTO MEDICI EMERGENZA SANITARIA)

PREMESSA

I dottori Acciardi Maria Grazia, Becorpi Claudio, Calzeroni Gino, Cordisco Maria, Di Giorgi Simone, Ferioli Flavio, Ficco Paolo, Ricciardelli Maria Adelina, Sposato Antonio, preso atto delle ingenti problematiche sanitarie, in relazione soprattutto all’aspetto formativo e organizzativo, che coinvolgono la categoria dei medici del “Servizio 118” e dei Pronto Soccorso Ospedalieri del Territorio Nazionale, decidono, in data 10 maggio 2008, di costituirsi in associazione al fine di corrispondere alle esigenze dei medici sopra citati. Pertanto, è costituita l’Associazione “C.O.M.E.S.” con l’intento di realizzare e sviluppare i principi descritti in premessa.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione - Definizione e Fondazione

L’Associazione denominata C.O.M.E.S. (Coordinamento Medici Emergenza Sanitaria) rappresenta i medici che prestano la loro opera professionale all’interno dei servizi di emergenza sanitaria “118”, dei Pronto Soccorso Ospedalieri del territorio nazionale. L’Associazione C.O.M.E.S. è fondata e sono soci fondatori i signori *dottori Acciardi Maria Grazia, Becorpi Claudio, Calzeroni Gino, Cordisco Maria, Di Giorgi Simone, Ferioli Flavio, Ficco Paolo, Ricciardelli Maria Adelina, Sposato Antonio.*

Articolo 2 - Principi Costitutivi

L’Associazione è autonoma, apartitica, apolitica ed è fondata sui principi della tutela degli interessi morali, professionali, culturali, normativi ed economici dei medici di cui al citato Articolo 1

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e rientra nella normativa vigente delle O.N.L.U.S. ex Legge 460/97 Art. 10, opera direttamente o tramite persone o altre Associazioni o Enti che perseguono fini istituzionali simili o affini, programma e realizza qualsiasi attività di carattere sociale e culturale mirante alla qualificazione dei medici di cui al citato Articolo 1 attraverso incontri, studi, ricerche, corsi di aggiornamento e perfezionamento e quant'altro si ritenga utile a perseguire gli scopi statutari. Inoltre, stipula convenzioni con altre Associazioni o Esercizi pubblici o privati, si avvale della collaborazione di esperti, può acquistare o acquisire beni mobili o immobili utili e/o necessari allo sviluppo e all'espletamento degli obiettivi associativi. Per la realizzazione delle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all' Articolo 2, l'Associazione potrà avvalersi dell'opera di persone, di Società ed Enti esterni e di quant'altro fosse necessario e dagli Stessi ottenere finanziamenti e contributi a fondo perduto.

Articolo 4 - Struttura Organizzativa dell'Associazione

Il C.O.M.E.S. è costituito da

- 1) Organi Operativi
- 2) Organi Deliberanti
- 3) Collegio dei Probiviri
- 4) Soci

1) Gli Organi Operativi sono

Il Presidente, L'Ufficio di Presidenza, I Dipartimenti, I Coordinatori Regionali, I Coordinatori Aziendali.

Il Presidente, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i Direttori dei Dipartimenti sono eletti dal Coordinamento Nazionale.

I Coordinatori Regionali e Aziendali sono eletti dall'Assemblea dei soci rispettivamente regionale e aziendale

a) Il Presidente ha la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione, con compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, il Coordinamento Nazionale, il Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario

b) L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Coordinatore, Segretario Organizzativo.

➤ Il Vice Presidente Vicario è delegato dal Presidente in parte o in tutto dei suoi poteri; sostituisce il Presidente in caso di vacanza.

➤ Il Vice Presidente è delegato dal Presidente in parte dei suoi poteri.

➤ Il Coordinatore Nazionale coordina l'attività dei Dipartimenti e dei Coordinatori Regionali e Aziendali, ha funzione di Tesoriere dell'Associazione con compiti di gestione della cassa dell'Associazione.

➤ Il Segretario Organizzativo organizza l'attività di tutta l'Associazione

c) I Dipartimenti, diretti da un Direttore responsabile, sono organismi con specifiche funzioni individuate dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza; si costituiscono su deliberazione del Coordinamento Nazionale; quando ritenuto opportuno dal Presidente, partecipano alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza

d) I Coordinatori Regionali e Aziendali coordinano, organizzano e rappresentano l'Associazione nel proprio ambito, su delega del Presidente e secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore Nazionale, dall'Ufficio di Presidenza e dal Coordinamento Nazionale; convocano e presiedono le rispettive assemblee dei soci; possono designare i Vice Coordinatori rispettivamente Regionali e Aziendali delegando a Loro in tutto o in parte i propri poteri.

2) Gli Organi Deliberanti dell' Associazione sono:

Il Coordinamento Nazionale, Il Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario.

a) Il Coordinamento Nazionale è costituito dai Soci Fondatori, dal Presidente, dai membri dell'Ufficio di Presidenza, dai Direttori dei Dipartimenti, dai Coordinatori Regionali, Aziendali e dai Consiglieri Nazionali. Il Coordinamento Nazionale elegge ogni due anni, a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano o con votazione segreta, così come richiesto in seduta stante dalla maggioranza dei presenti, il Presidente e i membri dell'Ufficio di Presidenza e, su richiesta del Presidente, i Direttori dei Dipartimenti che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri dell'Ufficio di Presidenza. Il numero dei Consiglieri da eleggere nelle regioni è proporzionale al numero dei soci di ciascuna regione nella misura di un consigliere ogni 10 iscritti; i Consiglieri Nazionali sono eletti dall'Assemblea regionale dei soci. La carica di Coordinatore regionale e Aziendale è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale. Ai fini delle votazioni, i Consiglieri Nazionali possono delegare il Coordinatore regionale del proprio ambito, in subordine il Vice Coordinatore Regionale e ancora in subordine un Consigliere del proprio ambito.

Il Coordinamento Nazionale delibera sulla politica generale dell'Associazione, atta a sviluppare e consolidare tutte le attività, nessuna esclusa, riguardanti i principi ispirativi dell'Associazione stessa; delibera inoltre sulle questioni a esso proposte dai soci dell'Associazione, approva il rendiconto consuntivo annuale.

Il Coordinamento Nazionale si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Presidente.

- b) Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce ogni 2 anni su convocazione del Presidente. E' costituito dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione che votano direttamente o per delega sulle modifiche dello statuto proposte dall'Ufficio di Presidenza o dal Coordinamento Nazionale. Delibera inoltre, a maggioranza assoluta dei Soci, lo scioglimento dell'Associazione e sull'assegnazione delle attività sociali, al netto delle passività finali, destinandole a finalità simili.
- c) Il Congresso Nazionale Straordinario è convocato dal Presidente, quando lo ritiene opportuno, per qualsiasi argomentazione o quant'altro che richiede il coinvolgimento dell'Assemblea dei soci.
- 3) Il Collegio dei Probiviri è l'organo di disciplina dell'Associazione, tutore e garante dello statuto. E' composto di sette membri, di cui un Presidente, designati dall'Ufficio di Presidenza tra Docenti Universitari. Il Collegio è chiamato a esaminare e a giudicare, in un unico grado, tutti i comportamenti ritenuti contrari al presente statuto eventualmente commessi da tutti i membri dell'Associazione applicando, dopo averli ascoltati, le relative sanzioni. Le sanzioni comminabili sono: ammonizione, biasimo scritto, destituzione dalla carica, sospensione dalla facoltà di esercizio d'iscritto, espulsione dall'Associazione.
- I soci fondatori, pur passibili di provvedimento disciplinare, non sono soggetti all'espulsione o sospensione dall'Associazione.

4) I Soci si distinguono in Soci Fondatori - Soci Ordinari - Soci Onorari

a) I Soci Fondatori sono i membri che hanno creato l'Associazione

b) I Soci Ordinari sono accettati per deliberazione del Coordinamento Nazionale dell'Associazione previa richiesta degli stessi, indirizzata al Presidente dell'Associazione su apposito modulo.

c) I Soci Onorari sono designati dal Coordinamento Nazionale su richiesta del Presidente e Ufficio di Presidenza tra coloro che si sono particolarmente distinti, con comprovata documentazione, nelle attività di Emergenza Sanitaria del Territorio Nazionale; i Soci Onorari non hanno diritto di voto nell'Associazione.

Il Coordinamento Nazionale dell'Associazione, all'atto del proprio Insediamento, proclamerà, a maggioranza assoluta, quale Presidente Onorario, in itinere, dell'Associazione C.O.M.E.S., un medico dell'Emergenza Sanitaria che si è particolarmente distinto nelle mansioni di sindacalista a tutela della categoria dei medici di Emergenza Sanitaria.

Articolo 5 - Diritti e Obblighi dei Soci

Gli associati in regola con la quota sociale hanno diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di presentare singolarmente o sotto forma di gruppo, in questo secondo caso per il tramite del Coordinatore Aziendale o Regionale, al Presidente e all'Ufficio di Presidenza proposte da sottoporre al vaglio del Coordinamento Nazionale per l'eventuale approvazione; hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione, hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto e di adeguarsi ai deliberati del Coordinamento Nazionale.

Articolo 6 - Iscrizione all' Associazione e Quota Associativa

La domanda d'iscrizione all'Associazione avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo predisposto.

La quota associativa è pari a Euro 25 (venticinque) per anno, calcolato dalla data della domanda d'iscrizione del medico. La quota può cambiare su deliberazione del Congresso Nazionale.

Articolo 7 - Sede e Riunioni

La sede legale dell'Associazione è posta a Vigarano Mainarda (Ferrara), Via Cento n° 298 CAP 44049 - Tel. e Fax 0532437138 , E-mail: flavio.ferioli@poste.it, può essere cambiata mediante deliberazione del Coordinamento Nazionale.

Le riunioni saranno tenute presso la sede legale o dove il Presidente riterrà opportuno, convocando i soci almeno 30 giorni prima.

Articolo 8 - Bilancio

Il conto preventivo è definito dall'Ufficio di Presidenza secondo la disponibilità della cassa; il conto consuntivo viene approvato annualmente dal Coordinamento Nazionale.

Articolo 9 - Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione

Le modifiche dello statuto sono apportate dall'Ufficio di Presidenza e deliberate dal Congresso Nazionale dell'Associazione. L'Associazione è sciolta per deliberazione a maggioranza assoluta dei Soci. In tal caso, il Congresso delibera sull'assegnazione delle attività sociali, al netto delle passività finali, destinandole a finalità similari.

Norma Transitoria

All'atto di costituzione della presente Associazione, i soci Fondatori nomineranno il Presidente dell'Associazione, il quale a sua volta designerà i membri dell'Ufficio di Presidenza tra coloro che costituiscono i soci Fondatori dell'Associazione C.O.M.E.S. -

Il Coordinatore, poi, sentito il Presidente e l'Ufficio di Presidenza, designerà i Coordinatori Regionali i quali, a loro volta, designeranno i Coordinatori Aziendali del proprio ambito regionale.

Il Presidente, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i Coordinatori Regionali e Aziendali resteranno in carica per due anni.

Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto composto di nove articoli e di una norma transitoria, si rinvia alle norme del Codice civile italiano in materia di Associazione.